



ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
SANTA MARIA DI SALA - ODV
PROVINCIA DI VENEZIA
E-mail pro.civilesalese@gmail.com
Legal mail pro.civilesalese@pec.it
Tel. 346/2412600



**ASSEMBLEA STRAORDINARIA ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE SANTA MARIA DI SALA – ODV
PER MODIFICA DELLO STATUTO - VERBALE NR.01/2024 DEL 08/04/2024**

L'anno 2024, il giorno 08 del mese di Aprile, alle ore 21:00, presso la sede dell'Associazione Volontari Protezione Civile Santa Maria di Sala - ODV, in Santa Maria di Sala (Venezia), via Galileo Ferraris n. 1/f, si è riunita l'Assemblea Straordinaria degli Associati dell'Associazione Volontari Protezione Civile Santa Maria di Sala - ODV, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica ART.16 (Consiglio Direttivo) dello Statuto sociale;**
- 2) Varie ed eventuali.**

Su designazione unanime degli intervenuti, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, Sig. Tiziano Tornabruni, il quale chiama alle funzioni di Segretario la Sig.ra Nicoletta Gomiero. Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti Nr.4 Componenti del Consiglio Direttivo e Nr.17 Associati. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare per la modifica dell'ART.16 (Consiglio Direttivo) dello Statuto sociale.

L'ART. 16 dell'attuale Statuto sociale prevede la rieleggibilità per massimo 3 mandati del Consiglio Direttivo. Si propone di modificare l'ART. 16 dello Statuto come segue:

*Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di 5 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3, **senza limite di mandati**. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.*

La votazione riporta il seguente risultato:

- ⇒ Nr.15 Associati favorevoli alla modifica dell'ART.16;
- ⇒ Nr.4 Associati non favorevoli;
- ⇒ Nr.2 Astenuti.

Essendo la maggioranza favorevole, si delibera di approvare la modifica dell'ART.16 dello Statuto sociale per non limitare il numero di mandati.

Si allega al presente atto lo Statuto sociale modificato all' ART.16 (Consiglio Direttivo).

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto e congiuntamente con il Segretario alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22:30 del 08/04/2024, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Nicoletta Gomiero

Il Presidente
Tiziano Tornabruni



ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
SANTA MARIA DI SALA - ODV
PROVINCIA DI VENEZIA
E-mail pro.civilesalese@gmail.com
Legal mail pro.civilesalese@pec.it
Tel. 346/2412600



FOGLIO PRESENZE ASSEMBLEA STRAORDINARIA SOCI - LUNEDI' 08/04/2024 - ORE 21:00

Elenco Soci		Firma
Cognome	Nome	
1. Battaglia	Andrea	<i>Andrea Battaglia</i>
2. Beggiora	Sandro	<i>Beggiora Sandro</i>
3. Beltramello	Roberto	<i>Beltramello Roberto</i>
4. Bertoldo	Emanuele	<i>Bertoldo Emanuele</i>
5. Bordin	Renzo	<i>Bordin Renzo</i>
6. Cassola	Antonella	
7. Carraro	Francesco	<i>Carraro Francesco</i>
8. Carraro	Luciano	<i>Carraro Luciano</i>
9. Cerato	Cristina	<i>Cerato Cristina</i>
10. Chiaranda	Francesco	<i>Chiaranda Francesco</i>
11. Criconia	Monica	<i>Criconia Monica</i>
12. Dal Corso	Valentina	<i>Dal Corso Valentina</i>
13. D'Angelo	Filippo	<i>D'Angelo Filippo</i>
14. De Franceschi	Wally	<i>De Franceschi Wally</i>
15. De Gaspari	Filippo	<i>De Gaspari Filippo</i>
16. Favero	Guglielmino	<i>Favero Guglielmino</i>
17. Frezza	Anna	<i>Frezza Anna</i>
18. Gomiero	Nicoletta	<i>Gomiero Nicoletta</i>
19. Marinetto	Renato	<i>Marinetto Renato</i>
20. Naletto	Riccardo	
21. Negrato	Loretta	
22. Piccolo	Diego	<i>Piccolo Diego</i>
23. Schiavon	Maria Grazia	<i>Schiavon Maria Grazia</i>
24. Tornabruni	Tiziano	<i>Tornabruni Tiziano</i>
25. Uffici	Valli	



Gomiero Nicoletta



STATUTO

**ASSOCIAZIONE VOLONTARI
PROTEZIONE CIVILE
SANTA MARIA DI SALA – ODV**

STATUTO

ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE

SANTA MARIA DI SALA – ODV



ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: << **ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE SANTA MARIA DI SALA – ODV** >>. Assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Organizzazione ha sede legale in via Galileo Ferraris, 1/F nel comune di Santa Maria di Sala (Venezia).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'Organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello Statuto)

Lo Statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

ART. 5 (Finalità e attività)

L'Organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare:

- Soccorso e Protezione Civile che mirano alla tutela dell'integrità della vita, dei beni degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

L'attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è:

- PROTEZIONE CIVILE ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni (Lettera Y, D. Lgs. 117/2017).

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio;
- Soccorso delle popolazioni sinistrate;
- Ogni altra attività necessaria e indifferibile diretta a superare l'emergenza.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organizzazione di volontariato opera nel territorio:

- Comunale
- Provinciale
- Regione Veneto
- Nazionale e Internazionale.



ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'Organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'Organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 120 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell'Organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli Organi Sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Organizzazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.;

Gli associati dell'Organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.



ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'Organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Giuseppe Lucchetti

ART. 10
(Gli Organi Sociali)

Sono organi dell'Organizzazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo (la cui nomina è subordinata al verificarsi delle condizioni di legge);
- Organo di revisione (la cui nomina è subordinata al verificarsi delle condizioni di legge).

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11
(L'Assemblea)



L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'Organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal VicePresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

ART. 12
(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli Organi Sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'Organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

[Handwritten signature]
Giovanna Lucarelli



ART. 13 (Convocazione)

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione, tramite canali social, applicazioni di messaggistica o similari.

ART. 14 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 15 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Organizzazione con la presenza di metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 16 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di 5 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3, senza limite di mandati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dal medesimo al suo interno.



Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.



Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il VicePresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di controllo:

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.



[Handwritten signature]

ART. 21

(I beni)

I beni dell'Organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Organizzazione e sono ad essa intestati.

Giancarlo Lucatelli

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso e il bilancio sociale, qualora previsto, devono essere affissi presso la sede sociale e trasmessi a tutti i soci aventi diritto di voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

ART. 24

(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Organizzazione.



[Handwritten signature]

Giovane Lucette



ART. 26
(Personale retribuito)

L'Organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28
(Responsabilità dell'Organizzazione)

L'Organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 29
(Assicurazione dell'Organizzazione)

L'Organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della Organizzazione stessa.

ART. 30
(Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31
(Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, e degli altri Organi Sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.



Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa se prevista, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 32 (Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 33 (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/2017.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

IL FUNZIONARIO (*)

Domenico Berton

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Eugenio Amilcare)

06 MAG. 2024

Reg. I

Esse

Conformi al Mod. F 23

ESSENTE

Ufficio Territoriale di Venezia 2

Al N.

736

serie SA PRIVATI



Giuseppe Fucalotta

Santa Maria di Sala, li 08/04/2024

3	736	06/05/2024	0,00	T6G24L000736000DD
			0,00	<i>codice identificativo</i>
				<i>per eventuali adempimenti successivi</i>
			0,00	

0,00

ESENTE	TOT. SOGG.: 1	TOT. NEG.: 1
--------	---------------	--------------

T6G